



STRALCIO RCT A.I.C.S. MOTOCICLISMO / AUTOMOBILISMO

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) OBBLIGATORIA PER ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTOCICLISTICHE ED AUTOMOBILISTICHE

L'Assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di gare, allenamenti, prove libere, Motociclistiche ed Automobilistiche svolte sotto l'egida dell'A.I.C.S.

Oggetto del Rischio

La Società si obbliga a tenere indenne le strutture affiliate per quanto siano tenute a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222

Per attività motociclistica la garanzia è operante anche per gli allenamenti individuali e per le sessioni di prove libere moto

non competitive, purché organizzate da AICS o Società affiliate, per attività di moto fuoristrada e velocità minore esclusa comunque l'attività di velocità in autodromi, purché gli stessi siano effettuati in presenza di istruttori-tecnici di AICS o di società affiliate, e tassativamente presso impianti omologati dalla A.I.C.S. o da altro organismo riconosciuto dal CONI.

- anche in caso di partecipazione a manifestazione di altre organizzazioni posto che l'AICS abbia ufficialmente aderito.

- Per sinistro durante allenamento la denuncia deve essere sempre accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del Circolo con il quale il socio è tesserato che attesti la veridicità della dichiarazione stessa.

Limiti Territoriali

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, i suoi Organi Periferici e Affiliati siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio. Sono considerati terzi fra di loro:

i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla AICS nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali e Provinciali e degli Affiliati il coniuge, i genitori e i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora al momento del Sinistro l'Assicurato fosse coperto da altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: se il Rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero; se il Rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o i capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze per conto dell'Assicurato fino alla loro definizione, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, previa intesa con lo stesso e ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente all'Assicurato copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali. Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società fino alla definitiva tacitazione delle pretese dei terzi e fino ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

conseguenti ad inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; provocati a cose altrui da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questo detenute; Da furto; dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o a cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili; cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico; di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del cod. civ.; da detenzione o impiego di esplosivi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici; verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Franchigia

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 500,00 (cinquecentomila /00) per ogni sinistro che comporti danni a cose e/o animali e resta a carico del socio. Si prende atto tra le Parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della Franchigia prevista dalla presente Convenzione. In ogni caso la Società non potrà richiedere o opporre alla AICS il pagamento di tale Franchigia, manlevandola sin d'ora anche nei confronti di eventuali richieste da parte di terzi.

DCC - Danni alle cose in consegna o custodia

A parziale deroga del punto h) dell'Articolo 59.2 - Esclusioni, la garanzia comprende, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, i danni sofferti dai clienti/associati in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, ferma l'esclusione per le cose non consegnate. La garanzia opera con il limite di indennizzo per ciascun cliente/associato di euro 750,00, previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro.

La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi, valori e per veicoli a motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto. Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e bruciature di qualsiasi tipo nonché quelli causati da qualsiasi operazione e/o lavorazione.

TR - Tribune

A parziale deroga del punto n) dell'Articolo 59.2 - Esclusioni, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o esercizio di tribune.

Danni dall'organizzazione di manifestazioni

A deroga di quanto previsto alla voce " Esclusioni ", l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di: manifestazioni e/o spettacoli ricreativi e culturali; manifestazioni sportive a livello dilettantistico amatoriale e/o ricreativo; raduni auto/motociclistici, escluso ogni rischio derivante dalla circolazione;

colonie e campus estivi e non. E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza anche qualora nonché la relativa committenza qualora il servizio venga affidato a terzi. Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di concerti rock , spettacoli pirotecnici e sfilate carnevalesche con carri allegorici e quelle con l'utilizzo di cavalli; Non sono considerati terzi gli organizzatori, gli artisti, i musicisti, gli orchestrali.

MASSIMALI

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

CIRCOLI AFFILIATI

Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza di:

- euro 3.500.000,00 per sinistro, con il limite di:
- euro 3.500.000,00 per danni a persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e di
- euro 3.500.000,00 per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

Livello 1) Titolate AICS e di Campionato

Livello 2) Non titolate AICS e promozionali